



Decreto Dirigenziale n. 95 del 08/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE IN SANATORIA PER 2 ATTRAVERSAMENTI DEL TORRENTE FRATTA
IN SOLOFRA. RICHIEDENTE: UNICOOP TIRRENO S. C. - PRAT. 5581/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che, con nota n. 6858 del 13/05/16, il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno comunicò l'avvio del procedimento per la revoca del proprio nulla osta rilasciato con delibera n. 205 del 02/08/1994, alla Società Cooperativa di consumo Guido Rossa, per l'attraversamento del torrente Fratta in Solofra;
- che, da una ricerca di archivio, è emerso che il sig. Francesco Gentilucci, n.q. di amm.re della Cooperativa, inoltrò richiesta di concessione per la "copertura di un breve tratto del vallone Fratta" e, con nota n. 20725 del 04/02/1993, questo ufficio richiese documentazione integrativa, senza avere alcun riscontro;
- che, con nota n. 220757 del 27/03/17 questa U.O.D. comunicò alla ditta AP Commerciale che, nel corso di un sopralluogo congiunto con il Consorzio di Bonifica, si è rilevato che in luogo della copertura, sono state realizzate n. 2 solette di attraversamento del vallone, che consentono l'ingresso e l'uscita dal parcheggio a servizio dell'attività commerciale, invitandola a regolarizzare l'opera proponendo istanza di concessione in sanatoria e provvedendo al versamento degli oneri pregressi per l'occupazione sine titolo dell'alveo demaniale;
- che, con nota n. 45080 del 30/06/17, questa U.O.D., nel riscontrare l'avvenuto pagamento di quanto richiesto, sollecitò la Unicoop Tirreno S.C., subentrata nella proprietà, a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa;
- che risulta effettuato in data 22/05/17 il versamento di € 2.066,63 per canoni di concessione pregressi, mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Regionale della Campania;
- che, con istanza pervenuta in data 09/06/17 n. 404889, il sig. Simone Pieraccini, in qualità di procuratore speciale della Società Cooperativa Unicoop Tirreno, con sede in Piombino, fraz. Vignale Riotorto, Partita IVA 00103530499 (di seguito indicata con "ditta" o "concessionario"), ha formalizzato la richiesta di concessione, allegando alla stessa la documentazione tecnico-amministrativa;
- che, esaminati gli atti trasmessi, questa U.O.D., con nota n. 485421 del 13/07/17, ha invitato la ditta a trasmettere l'attestazione del versamento del deposito cauzionale;
- che, con nota acquisita in data 19/07/17 n. 497853, la ditta ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 496,00 effettuato in data 17/07/17, mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Regionale della Campania;
- che la pratica è registrata al n. 5581/C;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione tecnica a firma dell'ing. Gerardo Rizzo emerge che i due attraversamenti sono verificati in conformità con le vigenti norme e con la circolare n. 1074199 del 11.12.09 del Coord. A.G.C. LL. PP. OO. PP.;
- che il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, con Deliberazione n. 145 del 06/06/2017, ha rilasciato il proprio nulla osta;
- che non sussistono elementi ostativi al rilascio della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 08/11/2016 e nelle more dei successivi provvedimenti di attuazione, trattandosi di istanza acquisita antecedentemente al 31/05/17, la sua istruttoria viene conclusa da questa U.O.D.;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 778 e 779 del 14/07/2017) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904 (T.U. sulle opere di bonifica);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;
Vista la Legge n. 183/1989;
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la Delibera di G.R. n. 619 del 08/11/2016;
Vista la L. R. n. 3 del 20/01/2017;
Vista la L. R. n. 4 del 20/01/2017;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla Società Cooperativa Unicoop Tirreno, come in premessa generalizzata, la concessione in sanatoria per l'attraversamento del torrente Fratta in Solofra, loc. Starza Novella, fg. 2 part. 1120, con 2 solette in c.a., come da documentazione tecnica agli atti e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la validità della presente concessione avrà decorrenza dal 01/01/2017 e scadenza al 31.12.2035; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi 1 anno prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n. 523/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio per l'anno 2017 in €. 346,86 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, e salvo eventuali conguagli, viene di anno in anno rivalutato con gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta del concessionario, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- il concessionario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare ogni possibile interferenza con il regolare deflusso delle acque;
- il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, eventuali opere accessorie o interventi di qualsiasi tipo che si dovessero rendere necessari, anche in futuro, sia per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, sia per intervenute esigenze di pubblica utilità,

- su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale concedente, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione Regionale, sia nel caso che il concessionario manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà allo stesso;
 - l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone, per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
 - il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
 - Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
 - è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
 - sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
 - sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia; la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza della concessione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti a cura e spese del concessionario entro 12 mesi dal formale atto di diffida; in caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato dal concedente con addebito delle spese;
 - la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
 - è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
 - in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
 - il concessionario dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;

- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- in particolare si precisa che il presente decreto non esonera dagli adempimenti di cui alla L.R. n. 9/83 e s. m. e i., qualora non si sia provveduto all'epoca di realizzazione dell'opera;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta eventualmente rilasciati da altri Enti, se non in contrasto con il presente decreto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Società Cooperativa Unicoop Tirreno, con sede in Piombino, fraz. Vignale Riotorto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50.06.00);
- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50.09);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (50.13.01);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno;
- al Comune di Solofra.

Biagio Franza